



FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA)

Documento predisposto dalla Banca del Fucino S.p.A. ai sensi del DPCM 22-02-2013, riguardante la Firma Elettronica Avanzata.

La Banca del Fucino ha deciso di dotarsi dell'innovativa tecnologia che consente di firmare documenti bancari in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta.

Oggi, la maggior parte dei documenti che riguardano l'operatività bancaria può essere sottoscritta mediante l'utilizzo della firma grafometrica, una modalità di firma autografa che possiede i requisiti tecnici e giuridici che consentono, per legge, di qualificarla come "Firma Elettronica Avanzata".

La "Firma Grafometrica" è ammessa dalla normativa vigente e, in particolare:

dal c.d. "**Codice dell'Amministrazione Digitale**" (di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) <http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente>

dalle c.d. "**Regole Tecniche**" (di cui al recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22-2-2013, di seguito indicato come "DPCM") http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/DPCM_22_febbraio_2013.pdf

I documenti firmati con la "FEA" hanno un valore analogo a quelli con la firma autografa su carta e hanno l'efficacia della scrittura privata.

Le "**Regole Tecniche**" prevedono che la Banca, in qualità di utilizzatrice della tecnologia di "FEA", pubblici nel proprio sito Internet le informazioni riportate nel seguito allo scopo d'informare dettagliatamente il Cliente.

1. Identificazione dell'utente.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera a)

La Banca, prima di far sottoscrivere l'adesione al Servizio FEA, esegue l'identificazione del Cliente mediante un documento d'identità valido.

2. Dichiarazione di accettazione all'utilizzo della Firma Elettronica Avanzata.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere b, c, d)

L'utilizzo della FEA avviene dopo che il Cliente ha accettato e sottoscritto l'apposita adesione al servizio.

Il Cliente, in qualsiasi momento, può chiedere, gratuitamente, una copia della suddetta adesione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.

Tale richiesta può essere inoltrata, in forma scritta, all'Agenzia della Banca presso la quale fu, a suo tempo, sottoscritta l'adesione.



Banca del Fucino

3. Descrizione del sistema di firma Elettronica Avanzata.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f)

La firma grafometrica – che è apposta dal Cliente in modo autografo su uno speciale *tablet* – è caratterizzata da valori biometrici specifici e individuali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario stesso.

La connessione univoca è garantita:

- Dall'identificazione certa del Cliente da parte del personale della Banca che, per normativa, verifica sempre l'identità del soggetto che sta compiendo l'operazione.
- Dal fatto che la firma è apposta dal Cliente di suo pugno, con apposita penna elettronica su specifico *tablet*, alla presenza del personale della Banca (non si tratta di firma da remoto) e dall'acquisizione/registrazione delle caratteristiche dinamiche della firma autografa (dati di biometria comportamentale) da parte della soluzione tecnologica.

Le caratteristiche registrate corrispondono alla scansione temporale di posizione, cioè il movimento, la velocità, l'accelerazione, la pressione acquisite con opportuna risoluzione. La suddetta rappresentazione informatica della firma racchiude informazioni superiori alla raccolta della firma autografa su carta e permette di compiere l'eventuale perizia grafica, in modo del tutto equivalente a una firma autografa su carta.

Durante la fase di firma, il sistema è sotto il controllo esclusivo del firmatario. Lo schermo del dispositivo del *tablet* mostra i dati principali dell'operazione, consentendo al firmatario di verificare personalmente i propri dati. Durante l'apposizione della firma, lo schermo del *tablet* rappresenta in tempo reale il segno grafico tracciato e apposite funzioni consentono al firmatario, in caso di errori, di cancellare la propria firma.

Meccanismi di sicurezza sviluppati nell'ambito del software di firma non permettono l'utilizzo di dati che non siano inseriti in modalità cosiddetta "live": l'apposizione della firma è possibile soltanto online.

L'integrità del documento informatico è presidiata dalla procedura d'inserimento dei dati biometrici (criptati) del firmatario, nel documento PDF, e la successiva apposizione di una firma digitale della Banca a chiusura del processo.

Le tecnologie di firma elettronica utilizzate includono le impronte informatiche (*hash*) del contenuto soggetto a sottoscrizione. Il controllo della corrispondenza tra un'impronta ricalcolata e quella "sigillata" all'interno delle firme permette di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma.

In caso di contestazione sulla validità del documento (a esempio, il disconoscimento da parte del firmatario), potrà essere eventualmente disposta dall'Autorità Giudiziaria, analogamente a quanto avviene nel caso della firma autografa su carta, l'effettuazione di una *perizia grafologica* sulla firma. Solo in questo caso, con tecniche particolari e nella più assoluta riservatezza, la firma completa dei dati grafometrici è analizzata dal *perito grafologo*, confrontandola con una o più firme di riferimento apposte dal presunto firmatario.

4. Rinuncia al Servizio FEA.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera h)



Banca del Fucino

Il Cliente può negare, in qualsiasi momento, il consenso all'uso della firma grafometrica su *tablet* e preferire quella tradizionale su carta per determinate operazioni o rapporti, semplicemente chiedendo all'impiegato della Banca di firmare su carta il documento che gli è stato sottoposto.

Nel caso in cui il Cliente volesse, invece, revocare definitivamente la possibilità di utilizzare la Firma Elettronica Avanzata, potrà firmare la richiesta direttamente in Banca, presso l'Agenzia dove, a suo tempo, fu depositata l'adesione.

5. Copertura assicurativa.

(DPCM 22-02-2013, art. 57 comma 2)

Al fine di proteggere i titolari della "FEA" e i terzi da eventuali danni, la Banca, oltre alle assicurazioni normalmente operanti, ha stipulato con la compagnia assicurativa Allianz S.p.A. uno specifico contratto addizionale di assicurazione per la responsabilità civile.

6. Limiti d'uso della Firma Elettronica Avanzata

(DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la "FEA" possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Cliente e la Banca, e non possa invece esserlo per qualsiasi rapporto che faccia capo a terzi.

7. Modalità attraverso cui i clienti possono richiedere copia gratuita del modulo di adesione, da essi sottoscritto, al servizio di Firma Elettronica Avanzata.

I Clienti possono richiedere, gratuitamente, presso la propria Agenzia di riferimento, copia cartacea del modulo di adesione al servizio FEA.

8. Modalità attraverso cui i Clienti possono chiedere informazioni sul Servizio FEA

Il presente documento, contenente le informazioni concernenti le caratteristiche del Servizio FEA e alle tecnologie su cui questo si basa, è pubblicato sul sito internet della Banca, www.bancafucino.it, risultando in tal modo sempre disponibile per i Clienti e il pubblico in generale.

Per ogni ulteriore informazione, è, comunque, possibile fare riferimento al personale delle Agenzie della Banca.

BANCA DEL FUCINO SPA

Aggiornamento giugno 2015